

**OGGETTO: Divieto di utilizzo dalle ore 16:00 del 31/12/2022 al 01/01/2023 di materiali esplosivi, fuochi d'artificio ed oggetti simili che possano provocare disturbo da rumore e molestia a soggetti deboli e animali.**

## **IL SINDACO**

**Richiamato** l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.) e ss.mm.ii che prevede che il Sindaco adotti ordinanze per garantire la vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

### **Tenuto conto che:**

- in occasione delle festività di San Silvestro è tradizione accendere fuochi pirotecnici per festeggiare la fine dell'anno;
- tale attività è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte dei cittadini, per l'uso incontrollato di artifici pirotecnici e oggetti simili, spesso senza l'adozione delle minime precauzioni atte a evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, all'integrità fisica delle persone, degli animali e all'ambiente;
- il rumore provocato dai fuochi d'artificio crea in soggetti deboli quali bambini, persone anziane, ammalati, reazioni di disagio psicofisico;
- l'accensione di fuochi d'artificio provoca una serie di conseguenze negative per gli animali domestici e non, in quanto il fragore dei boti, oltre a generare una evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli a rischio di smarrimento e/o investimento;
- l'Amministrazione comunale ha tra i suoi obiettivi la tutela del benessere animale e degli animali in genere;
- è stato provato che negli istanti successivi allo scoppio, si registrano picchi elevati e un peggioramento della qualità dell'aria e che pertanto una limitazione degli stessi si traduce prevedibilmente in un effetto positivo della qualità dell'aria stessa;

**Ritenuto** necessario limitare al massimo lo scoppio diffuso sul territorio, al fine di evitare, oltre ai conseguenti disagi già evidenziati, il possibile affollamento di persone presso il Pronto Soccorso in caso di infortuni;

**Attesa** la necessità di limitare il più possibile fragori e problematiche correlate all'utilizzo di materiali esplosivi, fuochi d'artificio ed oggetti simili;

### **Visti:**

- l'art. 50 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.) e ss.mm.ii.;

- il D.P.R. 31 marzo 1979;
- la L. n° 281 del 14/08/91 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione randagismo";
- l'art. 13 della L. 689/81 in materia di sequestro amministrativo delle cose servite per commettere una violazione amministrativa;
- la legge Regione Umbria n. 11/2015
- il Regolamento Comunale sulla "Tutela e la difesa degli animali per favorire il migliore rapporto uomo-animale-ambiente." (Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 07/01/2013);
- l'art. 659 e art 703 del Codice Penale;
- Regolamento di Polizia Urbana;

Ai fini della tutela della tranquillità, del riposo dei residenti nonché della salute pubblica, intesa come integrità psicofisica dei soggetti deboli quali bambini, persone anziane, ammalati, degenti presso gli ospedali, nonché per la tutela degli animali al fine di evitare danni al loro benessere;

#### **ORDINA**

**dalle ore 16:00 del 31 dicembre 2022 a tutto l'1 gennaio 2023, sono vietati l'accensione ed i lanci di fuochi d'artificio cui consegua deflagrazione, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici provocanti detonazione, in luoghi aperti al pubblico ed in vie, piazze ed aree pubbliche ove transitino o siano presenti i soggetti più fragili e gli animali, con particolare riguardo alle aree a distanze inferiori a 200 m da ospedali, cliniche, luoghi di ricovero e cura, canili, fatto salvo ove vi siano particolari autorizzazioni ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti.**

#### **RACCOMANDA**

- l'acquisto, esclusivamente presso rivenditori autorizzati, di prodotti pirotecnici muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico, nonché della prevista etichettatura recante, tra l'altro, i limiti di età e le altre condizioni di vendita, l'istruzione per l'uso, la distanza minima di sicurezza;
- di non affidare a minori prodotti pirotecnici che, anche se non siano espressamente a loro vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego o che comportino comunque un sia pur minimo livello di pericolo in caso di utilizzo maldestro;
- di non raccogliere eventuali petardi, botti o altri prodotti pirotecnici inesplosi che dovessero essere rivenuti.

#### **INFORMA**

Che l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa ai sensi art 7 bis del D.Lgs. 267/2000 che prevede il pagamento in misura ridotta di euro 50, fatta salva, qualora il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria;

Della adozione della presente Ordinanza sarà data notizia attraverso il sito Internet del Comune e sugli organi di informazione locale.

La Polizia Locale e la Forza Pubblica sono tenute, per quanto di rispettiva competenza all'esecuzione e alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente ordinanza.

### **DISPONE**

che la presente ordinanza sia:

- affissa all'Albo Pretorio on line del Comune;
- pubblicata sul sito Internet comunale;
- trasmessa all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura, alla Questura di Terni, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

### **AVVERTE**

a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n° 241 che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero entro 120 giorni dalla stessa data, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Leonardo Latini  
*documento firmato digitalmente*